



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

PNRR – investimento 2.1.b, Missione 2, Componente 4 - ELENCO NUOVI INTERVENTI

INDICAZIONI DNSH E VERIFICHE DI IMPATTO AMBIENTALE

Al fine di garantire la conformità dell'intervento al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e come specificato nella nota del Dipartimento della Protezione Civile del 10 dicembre 2021, nonché nella circolare del MEF – RGS n. 32 del 30.12.2021, devono essere adottate le misure contenute nel PNRR volte a garantire che l’intervento sia eseguito senza arrecare danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo).

Gli interventi dell’investimento 2.1.b, missione 2, componente 4 scelti dalla Regione Piemonte derivano dai quadri dei fabbisogni conseguenti alle alluvioni ottobre-novembre 2019 e 2-3 ottobre 2020 e sono tutti volti a contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. La normativa europea DNSH non prevede una scheda tecnica e una check-list specifica per queste tipologie di opere, dando per scontato che DNSH=100%.

L'allegato alla circolare della Ragioneria di Stato del 30 dicembre 2021, n. 32, invece, stabilisce che la scheda tecnica di riferimento sia quella di pag. 114 relativa alle aree di cantiere con la Checklist 5 _ Interventi edili e cantieristica generica” intitolata “Scheda 5 _ Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici”. La check-list verrà compilata dalla Regione Piemonte e allegata alla domanda di pagamento.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha provveduto a creare una check-list semplificata, che si riporta di seguito per gli interventi in essere che può essere adottata come principio guida per redigere gli atti tecnici di progetto e di esecuzione dei lavori dell’intervento.

CRITERIO DA VERIFICARE	DOCUMENTAZIONE/CERTIFICAZIONE	SI/NO¹	ELEMENTI DI VALUTAZIONE²
Adattamento ai cambiamenti climatici			
È disponibile documentazione che evidenzia la valutazione dei rischi connessi al clima (es. inondazioni) e l'identificazione di soluzione adattative?	<i>Valutazione dei rischi climatici ex Appendice A, del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico.³</i>		
	<i>Elemento a rischio: colata di fango e detriti</i>		
	<i>Rispondenza dell'opera a una delle misure del PGRA, Direttiva alluvioni 2007/60/CE⁴</i>		
	<i>Altro (specificare)</i>		

Economia circolare			
È disponibile documentazione che evidenzi la destinazione a recupero del 70 % dei rifiuti da costruzione/demolizione, eventualmente prodotti?	Relazione finale con indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R", corredata delle evidenze ⁵		
	Nel caso di gestione terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotto (DPR. 120/2017), dare evidenza di; <ul style="list-style-type: none"> ▼ Per intervento di piccole dimensioni o di grandi dimensioni NON sottoposto a VIA – Presentazione della dichiarazione di utilizzo ai sensi dell'Art. 21 DPR.12 / 2017; ▼ Per intervento sottoposto a VIA -atto di approvazione del PUT presentato ⁶ 		
Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi			
Se l'intervento è ubicato in prossimità o all'interno di un'area protetta (Ramsar, Rete natura 2000, Riserve naturali, Parchi, etc.)? è disponibile documentazione che evidenzi la tutela delle stesse ed il ripristino della situazione ex ante?	Parere dell'ente gestore dell'area protetta o altra amministrazione competente		
	Valutazione di incidenza ⁷		
	Altro (specificare)		

- 1 Si tratta di una domanda obbligatoria. Indicare "SI" o "NO". Nel caso di risposta "NO", compilare la colonna "ELEMENTI DI VALUTAZIONE". Ad esempio, indicare se il documento non è previsto dalla normativa vigente; se i contenuti circa la valutazione sono compresi in altra documentazione progettuale e quale, ovvero predisporre una breve ed esplicativa descrizione
- 2 Da compilare solo se la risposta alla colonna precedente è "NO". Ad esempio, indicare se il documento non è previsto dalla normativa vigente, ovvero se i contenuti circa la valutazione sono compresi in altra documentazione progettuale e quale, ovvero indicare se valutazione è compresa in documenti progettuali e di pianificazione esistenti e quali (piani di bacino, linee guida tecniche, etc.).
- 3 Indicare l'elemento di pericolo per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza tra quelli riportati nell'Appendice A del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio di seguito riportato. Se la risposta alla colonna precedente è "NO" descrivere sommariamente nella colonna "ELEMENTI DI VALUTAZIONE" gli atti progettuali da cui si evince la soluzione per ridurre il pericolo specificato

Appendice A				
CLASSIFICAZIONE DEI PERICOLI LEGATI AL CLIMA (1)				
	Temperatura	Venti	Acque	Massa solida
Cronici	Cambiamento della temperatura (aria, acque dolci, acque marine)	Cambiamento del regime dei venti	Cambiamento del regime e del tipo di precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio)	Erosione costiera
	Stress termico		Variabilità idrologica o delle precipitazioni	Degradazione del suolo
	Variabilità della temperatura		Acidificazione degli oceani	Erosione del suolo

	Scongelo del permafrost		Intrusione salina	Soliflusso
			Innalzamento del livello del mare	
			Stress idrico	
Acuti	Ondata di calore	Ciclone, uragano, tifone	Siccità	Valanga
	Ondata di freddo/gelata	Tempesta (comprese quelle di neve, polvere o sabbia)	Forti precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio)	Frana
	Incendio di incolto	Tromba d'aria	Inondazione (costiera, fluviale, pluviale, di falda)	Subsidenza
			Collasso di laghi glaciali	

(1) L'elenco dei pericoli legati al clima in questa tabella non è esaustivo e costituisce solo un elenco indicativo dei pericoli più diffusi di cui si deve tenere conto, come minimo, nella valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità

- 4 Indicare l'elemento di pericolo per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza tra quelli riportati nell'Appendice A del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio di seguito riportato. Se la risposta alla colonna precedente è "NO" descrivere sommariamente nella colonna "ELEMENTI DI VALUTAZIONE" gli atti progettuali da cui si evince la soluzione per ridurre il pericolo specificato
- 5 La domanda si riferisce alle 5 R dell'economia circolare che sono ridurre, riutilizzare, riciclare, recuperare, rigenerare. Se la risposta alla colonna precedente è "NO" indicare nella colonna "ELEMENTI DI VALUTAZIONE" se il documento non è previsto dalla normativa vigente o se esiste un altro atto da cui si evince almeno una delle 5 R.
- 6 Se la risposta alla colonna precedente è "NO" indicare nella colonna "ELEMENTI DI VALUTAZIONE" se il documento non è previsto dalla normativa vigente.
- 7 Se la risposta alla colonna precedente è "NO" indicare nella colonna "ELEMENTI DI VALUTAZIONE" se il documento non è previsto dalla normativa vigente.

I temi ambientali che sono stati affrontati dalla Regione Piemonte in modo omogeneo nella fase di programmazione degli interventi sono:

- tematizzazione cartografica dell'intervento secondo la Direttiva alluvioni 2007/60/CE in base alla geolocalizzazione dell'intervento nel *Piano di Gestione del Rischio Alluvione* (PGRA) o in alternativa nel *Piano dell'Assetto idrogeologico* (PAI) o, nel caso in cui l'intervento non sia ricompreso in nessuna cartografia, l'espressione di volontà di mappare il dissesto sul primo aggiornamento utile del piano regolatore comunale;
- individuazione di massima della tipologia di opere necessarie per la riduzione del rischio al fine dell'individuazione della procedura di VIA per ciascun intervento;
- individuazione degli interventi ricadenti in aree Rete natura 2000, Ramsar, Riserve naturali, Parchi per i quali è necessaria la valutazione di incidenza.

Queste informazioni sono contenute in una relazione dell'intervento e in una tabella excel che viene aggiornata costantemente.

I tecnici comunali e i professionisti a vario titolo coinvolti nell'attuazione dell'intervento devono tener conto di tali valutazioni preliminari e, se modificate, di comunicare le variazioni al Settore Infrastrutture e Pronto Intervento. In particolare gli aspetti del DNSH vanno riportati negli elaborati tecnici progettuali, nel disciplinare, nel capitolato, nei documenti della sicurezza e in una relazione DNSH finale dei lavori redatta dal direttore dei lavori.

Per quanto riguarda gli interventi che non sono soggetti alle procedure di VIA i documenti che riportano i contenuti DNSH sono approvati direttamente dal soggetto attuatore. In caso di procedura di VIA, gli elementi DNSH saranno direttamente integrati all'interno del parere rilasciato dalla Regione Piemonte che potrà contenere specifiche prescrizioni operative. Gli strumenti della *Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH* e della proposta di integrazione della valutazione strategica DNSH all'interno del processo di VAS /VIA risultano tra di loro metodologicamente coerenti, in quanto entrambi basati sugli stessi approcci metodologici forniti al livello comunitario.

La *Checklist 5_Interventi edili e cantieristica generica* prevede una verifica ex-ante e una verifica ex-post incentrata sull'area di cantiere. Tale check-list sarà compilata dalla Regione Piemonte. Gli interventi che seguono la verifica le procedure di cui all'Art 6, comma 9 del Dlgs 152/2006, di cui all'Art 19 Dlgs 152/2006 - verifica di assoggettabilità a VIA e la valutazione di incidenza tratteranno i temi contenuti di tutti i punti della Check-list negli elaborati previsti dalla norma.

Per gli altri casi si propone il seguente approccio al tema DNSH affrontato nelle specifiche domande della check-list:

- La domanda n. 1 riguarda l'uso di energia elettrica proveniente esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili. Non è da inserire tra le clausole contrattuali poiché i nostri cantieri non hanno campi base presenti sulle aree di lavoro. La risposta alla check-list è "non applicabile" (NA).
- La domanda n. 2 riguarda l'impiego di mezzi d'opera performanti e poco inquinanti. E' una clausola premiante da inserire nei bandi.
- Le domande n. 3 e 4 riguardano la presenza di uno studio idraulico o di una relazione geologica che farà parte degli elaborati progettuali sulla base della tipologia dell'intervento. Se l'intervento è localizzato lungo il corso d'acqua verrà verificata la presenza dello studio idraulico; viceversa se l'intervento è una sistemazione di versante verrà verificata la presenza dello studio geologico.
- Le domande 5, 6 e 7 riguardano la gestione delle acque meteoriche di dilavamento del cantiere, lo scarico delle acque reflue e il bilancio idrico di cantiere che sono elementi presenti nel piano di sicurezza del cantiere;
- La domanda 11 non si ritiene sia applicabili ai cantieri in quanto non esiste normativa nazionale e regionale inerente il PAC Piano Ambientale di Cantierizzazione.
- Le domande 8-9-12 prevedono la stesura del Bilancio delle Materie e del Piano Gestione dei rifiuti, che focalizza l'attenzione sulle demolizioni e le rimozioni di materiali che devono essere eseguite in modo da favorire il trattamento e il recupero dei materiali.

Il Bilancio delle materie redatto dal progettista è un documento presente nei cantieri che prevedono degli scavi in terra o delle rimozioni di porzioni di roccia e individua:

1. i volumi di materiali da scavo prodotti in cantiere e le modalità di gestione degli stessi;
2. i fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava;
3. la produzione di rifiuti (materiali da demolizione e asfalti) da conferire a discarica autorizzata ovvero l'indicazione delle discariche in cui conferire il materiale non utilizzato.

Come principio generale si raccomanda di preferire, quando vi siano le condizioni, il riutilizzo del materiale scavato all'interno della stessa opera o in un'altra opera come sottoprodotto o il recupero come rifiuto, con lo scopo di favorirne il reimpiego e limitare il più possibile il ricorso a materie prime di nuova estrazione tenendo conto che sulla base delle norme DNSH almeno il 70% del materiale non deve andare a rifiuto.

Il Piano Gestione Rifiuti Cantiere redatto dall'impresa esecutrice deve contenere:

- Le modalità di esecuzione della demolizione/scavo (eseguita in modo da favorire il trattamento e il recupero dei materiali);

- Le varie tipologie di rifiuti con relativi codici CER;
- Le quantità approssimative e ipotetiche da gestire;
- Gli impianti dove verranno inviati i rifiuti (o in alternativa i tipi di trattamento)
- Le possibili criticità e rischi per l'ambiente incluse le emissioni.

L'obiettivo del Piano Gestione Rifiuti Cantiere è quello di organizzare tutte le operazioni e i lavori in modo da favorire il riutilizzo, recupero o riciclaggio del 70% di rifiuti.

Gli interventi che saranno realizzati secondo l'elenco comunicato al Dipartimento di Protezione Civile sono previsti per lo più attività legate a scavi e demolizioni in roccia. Per tale motivo risulta essere importante il Piano di Gestione delle terre e rocce da scavo.

Da un'analisi preliminare degli interventi svolta in fase di programmazione si ritiene che la casistica che si può presentare è la seguente:

1. Terre e rocce da scavo derivanti da cantieri i cui progetti di opere prevedono quantità di materiale escavato inferiore a 6.000 m³, indipendentemente dal fatto che detti progetti siano o meno assoggettati a VIA o AIA (cd. cantieri di piccole dimensioni), e da cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA. La procedura è semplificata, simile a quella dell'ex art. 41-bis, e consiste nella presentazione di una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che deve essere trasmessa dalla Ditta esecutrice al Comune del luogo di produzione e all'Arpa territorialmente competente almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo.

In generale i materiali da scavo (terre e rocce) possono essere gestiti con tre differenti modalità a seconda dei requisiti, della logistica e della natura del progetto:

- gestione delle terre e rocce da scavo come rifiuti (D. Lgs. 152/06)
- gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184 -bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
- riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce ed esclusione sia dalla disciplina dei rifiuti che da quella dei sottoprodotti ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che recepisce l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; comma 1 art. 240 del d.lgs. 152/2006. Per meglio identificare le caratteristiche del sito di produzione rispetto alla definizione normativa è utile considerare il "sito" come l'area cantierata caratterizzata da contiguità territoriale in cui la gestione operativa dei materiali non interessa la pubblica viabilità.

Il D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 sostituisce e riunisce in un'unica normativa tutta la gestione delle terre e rocce da scavo anche come sottoprodotto di cantiere. Il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) con Delibera 54/19 del 09.05.2019 ha inoltre approvato le "Linee Guida sull'applicazione della disciplina sulle terre e rocce da scavo" che restituiscono una prospettiva del SNPA unitaria e trasparente del complesso tema delle terre e rocce da scavo.

Esse approfondiscono i temi trattati nel DPR 120/2017, quali ad esempio: le operazioni di caratterizzazione di TRS (es. verifica dei requisiti ambientali, determinazione della percentuale del materiale antropico, determinazione dei valori di fondo); la gestione di TRS come sottoprodotto o nella previsione della loro esclusione dalla disciplina dei rifiuti, con particolare riferimento a

contesti specifici quali ad esempio la gestione nei siti oggetto di procedimenti di bonifica, TRS contenenti amianto, presenza di materiali di riporto.

Per quanto riguarda la possibilità di ricadere nel caso di esclusione dal regime dei rifiuti secondo quanto disciplinato dall'art. 185 del D. Lgs. 152/06 presuppone che vengano soddisfatte contemporaneamente tre condizioni:

1. presenza di suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale;
2. materiale escavato nel corso di attività di costruzione realizzazione dell'opera;
3. materiale utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito

L'assenza di contaminazione del suolo, obbligatoria anche per il materiale allo stato naturale, deve essere valutata con riferimento all'allegato 5, tabella 1, D.lgs. 152/2006 (sempre Parte IV del Codice ambientale, ma Titolo V sulla "Bonifica dei siti contaminati"), unico riferimento nazionale possibile in materia di contaminazione del suolo e del sottosuolo.

Le domande 14, 15 e 16 riguardano la geolocalizzazione dell'opera sulle mappe di pianificazione territoriale esistenti, la localizzazione degli interventi sulle aree Natura 2000, RAMSAR, riserve naturali e parchi, elementi previsti in fase di programmazione degli interventi che comportano, a seconda degli interventi, iter procedurali specifici e atti progettuali secondo la normativa di settore.

La domanda 17 è strettamente collegata con la domanda 8 che riguarda il piano gestione dei rifiuti. Nella relazione DNSH finale il direttore dei lavori deve indicare la destinazione dei rifiuti e i materiali riutilizzati in loco aggiornando il bilancio delle materie.

La domanda 18 riguarda la raccolta delle schede tecniche dei materiali. Il direttore dei lavori raccoglie durante l'esecuzione dei lavori le certificazioni dei materiali e li riporta nella relazione DNSH finale.

La domanda 19 relativa alla caratterizzazione dei materiali è strettamente collegata con la domanda 12. Il Direttore dei lavori nella relazione DNSH finale deve indicare se ha redatto il piano di gestione delle terre e rocce da scavo.

La domanda 20 è relativa alla produzione di rumore in cantiere e prevede che il direttore dei lavori indichi nella relazione DNSH finale l'individuazione del sito rispetto alla zonizzazione acustica, se presente e, nel caso di cantieri con mezzi rumorosi, allegare la domanda di deroga al rumore.

Riassumendo per quanto riguarda il tema DNSH gli argomenti su cui porre l'attenzione sono:

- l'inquadramento cartografico con i tematismi del PGRA, del PAI e del Piano regolatore comunale;
- le procedure di VIA e valutazione di incidenza;
- l'economia circolare dei rifiuti. I materiali di demolizione devono essere riutilizzati per il 70%;
- i materiali utilizzati e mezzi d'opera performanti nell'ottica di prevenire e ridurre l'inquinamento.

Il rispetto dei parametri ambientali nei fondi PNRR è di estrema importanza. Con la compilazione della check-list n° 5 la Regione Piemonte autocertifica il raggiungimento del DNSH = 100%. Un valore DNSH inferiore non è ammissibile, ma non è un problema perché se si seguono i procedimenti ambientali previsti dall'ordinamento europeo il valore DNSH = 100% viene facilmente raggiunto. Un valore DNSH inferiore al 100% non permette il riconoscimento della spesa sostenuta calcolato per il parametro non rispettato. Tale autocertificazione sarà sottoposta alla verifica di audit di II livello al fine del riconoscimento della spesa sostenuta. Nel caso in cui l'audit riscontrasse che alcuni parametri ambientali sono stati disattesi dal soggetto o dalla Regione, la

spesa sostenuta deve essere restituita e parte una segnalazione all'UE per attivare la procedura di infrazione nei confronti del Soggetto che non li ha rispettati.